



Dott. Antonello Mobilio
Notaio

Repertorio n.4656

Raccolta n.3289

VERBALE DI ASSEMBLEA TOTALITARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque (2025),

Registrato a TARANTO

il giorno quattordici (14) del mese di gennaio, alle ore di-

il 15 gennaio 2025

ciassette e minuti trentaquattro (17.34),

al n. 660 / 1T

in Taranto e nel mio studio in Via Massari n.4.

Innanzi a Me Dott.Antonello MOBILIO, Notaio in Taranto,

iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Taranto.

E' presente il signor:

- Dott.LABATE Gianfranco, nato a Latina il giorno 8 luglio

1961, domiciliato per la carica in Taranto al Porto Mercanti-

le Molo S.Cataldo snc (C.F."LBT GFR 61L08 E472P"), il quale

dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Am-

ministratore Unico e legale rappresentante della Società a

responsabilità limitata con unico socio denominata: "TARANTO

PORT WORKERS AGENCY S.R.L.", con sede legale in Taranto al

Porto Mercantile Molo S.Cataldo snc, con capitale sociale di

Euro 20.000,00 (Euro ventimila/zero zero), interamente versa-

to, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Brindisi-Taranto al

n.195013 del REA, avente numero di iscrizione al Registro

delle Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva: "03135200735",

indirizzo PEC: "taworkersagency@pec.it".

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale Io Notaio sono certo, dichiara nell'indicata qualità,



Firmato digitalmente da
ANTONELLO MOBILIO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TARANTO:80023530738

che è qui riunita l'Assemblea totalitaria della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) proroga della durata della società fino al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei);

2) delibere consequenziali;

E CHIEDE

a Me Notaio di far constare da pubblico verbale le risultanze della predetta assemblea, dando atto delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta, Io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a' sensi di legge e dell'art.13 del vigente Statuto sociale, l'Amministratore Unico della Società, il Dott.LABATE Gianfranco, il quale dichiara, constatata e fa constatare:

- che la presente assemblea si è costituita in forma totalitaria in questo giorno, luogo e ora;

- che è presente quale unico socio, titolare di una quota di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/zero zero), rappresentante il

100% (cento per cento) del capitale sociale, l'"AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO", Ente di Diritto Pubblico,

con sede in Taranto al Porto Mercantile Molo San Cataldo snc, codice fiscale:"90048270731", in persona del suo Presi-

dente e legale rappresentante pro-tempore Prof. Avv. Sergio PRETE, nato a Taranto il 6 settembre 1967 (C.F."PRT SRG

67P06 L049N"), domiciliato per la carica in Taranto al Porto

Mercantile Molo San Cataldo snc, munito di tutti i più ampi

poteri in virtù dell'art.8 della Legge 28 gennaio 1994, n.84

e a questo atto espressamente autorizzato giusta delibera

del Comitato di Gestione dell'"Autorità di Sistema Portuale

del Mar Ionio" n.0000002 del 10 gennaio 2025, che rimarrà ac-

quisita agli atti della società;

- che, quindi, è rappresentato l'intero capitale sociale;

- che per l'organo amministrativo è presente l'Amministrato-

re Unico, in persona di esso detto Dott.LABATE Gianfranco;

- che è, altresì, presente il Sindaco unico Dott.MANFREDONIA

Alessandro, nato a Taranto il 5 marzo 1965, residente a Ta-

ranto in Viale Virgilio n.101/B (C.F."MNF LSN 65C05 L049Z");

- che è a conoscenza dell'identità dei presenti e della loro

legittimazione alla presente assemblea;

- che nessuno degli intervenuti si è opposto alla trattazio-

ne degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, dei quali si

dichiarano pienamente informati;

- che, pertanto, la presente assemblea è regolarmente costi-

tuita in forma totalitaria ed è atta a deliberare efficace-

mente sull'antedescritto Ordine del Giorno.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente, il quale dichiara aperta la

seduta.

Il Presidente con riferimento al primo punto posto all'ordi-

ne del giorno fa presente all'Assemblea che:

a) la società "TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L." fu costituita, in virtù dell'art.4 del D.L. 29 dicembre 2016 n.243, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017 n.18, con atto ai rogiti del Notaio Antonello Mobilio, di Taranto, in data 8 settembre 2017, Rep.n.1234, registrato a Taranto il giorno 11 detti al n.13198/1T, per una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sua formale costituzione, con cessazione quindi al giorno 7 (sette) settembre 2020 (duemilaventi);

b) in virtù dell'art.11 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n.162, convertito nella Legge 20 febbraio 2020, n.8, con altro atto ai rogiti del Notaio Antonello Mobilio in data 25 agosto 2020, Rep.n.2771, registrato a Taranto il giorno 26 detti al n.11438, fu deliberata la proroga per 12 (dodici) mesi della società in oggetto, venendo così la stessa a cessare il 7 (sette) settembre 2021 (duemilaventuno);

c) in virtù dell'art.11, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020, n.183, convertito nella Legge 26 febbraio 2021, n.21, con altro atto ai rogiti del Notaio Antonello Mobilio in data 19 luglio 2021, Rep.n.3219, registrato a Taranto il 20 detti al n.12781, fu deliberata la proroga per altri 6 (sei) mesi della società in oggetto, venendo così la stessa a cessare il 7 (sette) marzo 2022 (duemilaventidue);

d) in virtù dell'art.1, comma 996, lettera a), della Legge

30 dicembre 2021, n.234, con altro atto ai rogiti del Notaio

Antonello Mobilio in data 3 marzo 2022, Rep.n.3495, registrato a Taranto il 4 detti al n.3859, fu deliberata la proroga per altri 24 (ventiquattro) mesi della società in oggetto, venendo così la stessa a cessare il 7 (sette) marzo 2024 (duemilaventiquattro);

e) in virtù dell'art.8, comma 2, lett.a), del D.L. 30 dicembre 2023, n.215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n.18, con altro atto ai rogiti del Notaio Antonello Mobilio in data 9 febbraio 2024, Rep.n.4311, registrato a Taranto il 12 detti al n.2312, è stata deliberata la proroga della società in oggetto, venendo così la stessa a cessare il 7 (sette) giugno 2024 (duemilaventiquattro);

f) ancora, in virtù dell'art.24 bis, comma 1, lett.a) del D.L. 7 maggio 2024, n.60, convertito con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2024, n.95, con altro atto ai rogiti del Notaio Antonello Mobilio in data 18 luglio 2024, Rep.n.4472, registrato a Taranto il 19 detti al n.11936, è stata deliberata la proroga delle società costituite ai sensi del sopra richiamato D.L. n.243/2016, convertito nella Legge n.18/2017, venendo così la stessa a cessare il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

g) da ultimo, in virtù dell'art.4, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2024, n.208 (pubblicato in G.U. n.305 del 31 dicembre 2024) è stata disposta la proroga di ulteriori 24 (ventiquat-

tro) mesi delle Agenzie costituite ai sensi dell'art.4 del sopra richiamato D.L. n.243/2016 (tra le quali la Taranto Port Workers Agency S.R.L.); e che è, quindi, necessario procedere all'adeguamento in tal senso del vigente statuto sociale della "TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.", prorogando la durata della suddetta società, che, pertanto, avrà scadenza, al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).

In ordine al fatto, poi, che alla data odierna è già scaduto il termine di durata della società, fissato, come detto, al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), e al fine di fugare qualsivoglia dubbio in ordine all'attuale operatività della società stessa, il Presidente precisa che, in omaggio alla dottrina maggioritaria: la società si trova in stato di liquidazione ai sensi dell'art.2484, co.3, c.c. soltanto dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione degli amministratori che accertano la causa di scioglimento ex n.1 dell'art.2484 c.c., ovvero della deliberazione dell'assemblea dei soci nel caso di cui al n.6 del citato art. 2484 c.c.; che sino a quando la suddetta pubblicità non è stata attuata, ferma restando la responsabilità degli amministratori ed eventualmente dei sindaci ex.art.2485 c.c., la causa di scioglimento della società non produce alcun effetto. E' pertanto possibile, qualora si sia avverata una causa di scioglimento della società senza che sia stata pubblicizzata nel registro delle imprese, rimuove-

re la causa di scioglimento stessa senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.2487 ter c.c., poichè l'applicazione di tale ultimo articolo presuppone necessariamente che la società si trovi in stato di liquidazione per effetto di causa di scioglimento già pubblicizzata nel registro delle imprese. Ne consegue, pertanto, che, qualora sia decorso il termine di durata della società ex art.2484 c.c., n.1, senza che tale circostanza sia stata accertata e dichiarata dagli amministratori nel registro imprese, la società potrà modificare lo statuto prolungando il termine di durata già scaduto senza dovere prima revocare lo stato di liquidazione né dovere attendere il decorso dei termini di cui al comma 2 dell'art.2487 ter c.c.. (cfr. orientamenti del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie - massima J.A.11).

Alla luce di tutto quanto sopra, il Presidente propone, conseguentemente, di modificare l'Art.3 dello statuto sociale in siffatta maniera: "**ART.3** - La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).

Alla scadenza del suddetto termine, ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1 dell'articolo 4 del D.L. 243/2016, convertito in Legge 18/2017, lavoratori non reimpiiegati, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove

sussistano i presupposti, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n.84." .

Dopo breve ma esaustiva discussione, l'Assemblea dei soci, pienamente condividendo tutte le argomentazioni espresse dal Presidente, richiamate in parte anche nella citata delibera del Comitato di Gestione dell'"Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio" n.0000002 del 10 gennaio 2025, con voto favorevole palese espresso dall'unico socio, nonché titolare dell'intero capitale sociale,

DELIBERA:

1) di prorogare la durata della società, stabilendo che la stessa verrà a cessare, pertanto, il 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei) e di modificare, per l'effetto, l'Art.3 dello statuto sociale nel modo proposto dal Presidente, che qui si abbia integralmente riportato e trascritto.

Il Presidente mi esibisce e consegna lo Statuto Sociale recante l'unica modifica come sopra deliberata, approvata e letta, **Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A)**.

2) Sono delegati all'Amministratore Unico Dott.LABATE Gianfranco tutti i più ampi poteri per poter procedere, dopo l'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese, all'esecuzione della stessa.

Esaurito così l'Ordine del giorno e nessuno avendo preso la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore

diciassette e minuti quarantadue (17.42).

Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico della società.

Il comparente mi esonera espressamente dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Ri-

chiesto del Mio Ministero Io Notaio ho ricevuto il presente Verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e in minima parte scritto di mio pugno su otto facciate e quanto sin qui della nona di tre fogli, da Me letto, al comparente, che, interpellato, in tutto lo approva e con Me Notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti ventitré.

Firmato da: Gianfranco LABATE. Antonello Mobilio Notaio. Vi è il sigillo.

Allegato A) al n.4656 di Repertorio e n.3289 di Raccolta

STATUTO

della Società a responsabilità limitata

con unico socio denominata

"TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L.",

TITOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA

ART.1 - Ai sensi dell'art.4 del D.L. 29 dicembre 2016 n.243, così come convertito in legge 27 febbraio 2017 n. 18, pubblicata in G.U. 28/02/2017 n. 49, è costituita una società a responsabilità limitata, con unico socio denominata **"TARANTO PORT WORKERS AGENCY S.R.L."**, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano, nell'ambito di competenza dell'"AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO" - Porto Di Taranto, ai sensi dell'art.18 della Legge 28 gennaio 1994, n.84, autorizzate alla movimentazione di container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali. I soci, in funzione del raggiungimento dello scopo societario, sono tenuti al pieno rispetto di quanto disposto dal citato D.L. n.243/2016, così come convertito con modificazioni nella l. n. 18/17 e da tutte le norme ivi richiamate.

ART.2 - La società ha sede nel Comune di Taranto all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita

presso il Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali ad esempio: succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze), nonché trasferire e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

ART.3 - La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).

Alla scadenza del suddetto termine, ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1 dell'articolo 4 del D.L. 243/2016, convertito in Legge 18/2017, lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della Legge 28 gennaio 1994, n.84.

ART.4 - La società ha per oggetto e scopo sociale l'attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area portuale di Taranto di competenza dell'"AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR IONIO"; nonchè ogni attività necessaria o strumentale alla realizzazione di quanto sopra. Si applicano, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi 10 settembre 2003, n.276 e 15 giugno 2015, n.81, ove compatibili.

TITOLO II

CAPITALE E FINANZIAMENTI

ART.5 - Il capitale della Società è fissato in Euro 20.000,00 (Euro ventimila/zero zero), ed è costituito esclusivamente con conferimenti in denaro, non essendo ammessi conferimenti in natura e di crediti.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omissso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis comma secondo Cod.Civ. .

ART.6 - I finanziamenti, con diritto di restituzione della somma versata, possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società sono da considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica

l'articolo 2467 del codice civile.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI - DIRITTI DEI SOCI - DECISIONI DEI SOCI

ART.7 - Le partecipazioni possono essere trasferite nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175.

Le partecipazioni possono essere cedute ad altri soci nei casi stabiliti nei commi successivi.

Nel caso di recesso, nelle ipotesi consentite dal presente statuto e/o dalla Legge, senza contestuale cessione della partecipazione a diverso soggetto, non socio, la partecipazione medesima può essere acquistata dagli altri soci in proporzione alle quote dagli stessi detenute. Se l'operazione non ha luogo, al rimborso della partecipazione si procede utilizzando riserve disponibili o in mancanza mediante corrispondente riduzione del Capitale Sociale.

Dall'operazione, in ogni caso, non deve derivare un'alterazione della parità delle singole partecipazioni sociali.

Al socio che esercita il diritto di recesso - da comunicarsi alla società a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r. entro il centottantesimo giorno precedente detto esercizio - spetta in ogni caso il rimborso della partecipazione.

In caso di ingresso di un nuovo socio, la relativa partecipazione non potrà essere superiore a quella detenuta

da ogni altro singolo socio ed il Capitale Sociale dovrà essere aumentato in misura corrispondente.

ART.8 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo di Amministrazione nel rispetto delle procedure di legge speciale;

c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, del Sindaco o dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei Conti, nel rispetto delle procedure di legge speciale;

d) le modificazioni del presente statuto ad esclusione di quelle norme statutarie modificabili solo nel rispetto di quanto dalle stesse previsto.

Non possono partecipare alle decisioni in qualsiasi forma esse vengano adottate i soci morosi ed i soci titolari di partecipazione per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Le decisioni dei Soci verranno normalmente adottate mediante deliberazione assembleare specificatamente nei casi previsti

dalla Legge o dallo statuto sociale; potranno essere, altresì, adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto ove la legge o lo statuto non dispongano diversamente.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine - non inferiore a dieci giorni - indicato nel testo della decisione proposta.

La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le decisioni dei soci sono prese con le maggioranze previste dall'art. 12 per le deliberazioni assembleari.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo dovranno essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci; la firma del Presidente attesterà la conformità del verbale alle manifestazioni di volontà validamente espresse dai soci.

ART.9 - La convocazione delle assemblee è fatta anche fuori

della sede sociale, purché in Italia, dall'Organo di Amministrazione con avviso comunicato agli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco - ordine del giorno - delle materie da trattare; è tuttavia consentita, ove ricorra il carattere dell'urgenza, la convocazione mediante avviso, redatto su supporto informatico, trasmesso a tutti i soci a mezzo posta elettronica certificata, agli amministratori e ai sindaci, spedita al più tardi il terzo giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.

Lo stesso avviso potrà indicare il giorno dell'eventuale seconda convocazione, purché diverso da quello della prima.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di

buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- l'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

In caso di impossibilità dell'amministratore o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale ovvero dal Sindaco, se nominato, o anche da un socio.

ART.10 - In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico ovvero tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare

apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.11 - Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso ed i soci titolari di partecipazione, per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto, non possono partecipare alle decisioni dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax e che dovrà essere conservata dalla Società, da un'altra persona, socia o non socia.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

La delega conferita per la singola assemblea ha effetto

anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci, né al Revisore legale dei conti, né alle società da essa controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ART.12 - Le assemblee sono straordinarie e ordinarie. Nelle prime (concernenti deliberazioni assembleari aventi oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che portano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della Società) le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in prima convocazione, i due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Nelle assemblee ordinarie le deliberazioni sono adottate, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto, in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la

maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell' art.2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art.2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge ivi comprese quelle recate nel D.Lgs. 175/2016 o nel presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), per il calcolo dei quorum necessari si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione del socio in conflitto di interesse o che non può esercitare il diritto di voto.

ART.13 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di assenza o impedimento di questi, da altra persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza.

L'Assemblea a maggioranza nomina un Segretario, anche non socio, quando il verbale non viene redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità delle

deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare e a votare nell'assemblea, constatata che questa sia stata regolarmente convocata e che sia regolarmente costituita, dirige e regola la discussione ed accerta i risultati delle votazioni.

ART.14 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione dei relativi obblighi di deposito/pubblicazione e deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del codice civile.

TITOLO IV

DOMICILIAZIONE E COMUNICAZIONI

ART.15 - Il domicilio dei soci, dei componenti dell'organo amministrativo, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Tutte le comunicazioni e gli avvisi previsti dal presente statuto, potranno anche essere sottoscritti con firme elettroniche e trasmessi con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dai libri sociali, purché sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART.16 - La Società è amministrata da un amministratore unico. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

L'amministratore dura in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, dura in carica fino a revoca o a dimissioni.

La cessazione dell'Organo di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Amministrazione è stato ricostituito.

ART.17 - L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società e potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa deliberazione dell'assemblea, nell'ultimo caso.

L'Organo di Amministrazione può nominare procuratori, direttori e institori, per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri.

ART.18 - La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico. La rappresentanza speciale spetta ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART.19 - I soci determinano un importo complessivo per la remunerazione dell'Organo di Amministrazione, comunque nell'integrale rispetto di quanto stabilito nel D.lgs. 175/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Il compenso così come deliberato in primo adempimento sarà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione da parte dei soci od in caso di disposizione normativa che imponga una riduzione percentuale dello stesso.

All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del proprio ufficio.

E' fatto comunque divieto di corrispondere ai componenti degli Organi sociali gettoni di presenza o premi di

risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività,
nonchè trattamenti di fine mandato comunque denominati.

TITOLO VII

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI - REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART.20 - Nei casi previsti dalla legge, il controllo legale dei conti è esercitato, su decisione dei soci, da un Sindaco unico (o Revisore) o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

L'Organo di controllo così eletto dura in carica tre esercizi.

Ove venga nominato il Collegio Sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Sindaco unico o il Collegio Sindacale hanno i doveri stabiliti dalla legge e può essere loro affidata la revisione legale della società al ricorrere dei presupposti di legge.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli

previsti dalle norme generali in tema di società.

ART.21 - La Revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, in conformità alla legge, nominati dall'Assemblea.

ART.22 - Il socio che intende consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, Cod.Civ., deve inviare apposita richiesta all'Organo di Amministrazione che determinerà la data della consultazione che dovrà potere avere inizio entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. L'Organo di Amministrazione potrà pretendere che il professionista che assiste il socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale. La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

ART.23 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART.24 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla quinta parte di

essi e destinata a riserva legale.

TITOLO IX

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART.25 - Per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali si conviene che sia competente il Tribunale di Taranto nei casi in cui non sia stabilita una diversa competenza inderogabile per legge.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.26 - In caso di scioglimento della società, a qualunque causa dovuta, i soci nomineranno uno o più liquidatori, anche fra non soci, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando, se riterranno, le norme per la liquidazione. In ogni caso si farà riferimento agli artt. 2484 e seguenti del Codice civile

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.27 - Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti con particolare riferimento alla disciplina di cui all'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2016, n.243, così come convertito in L. 27 febbraio 2017 n.18, nonché al D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e alle norme tutte in essi richiamate.

Firmato da: Gianfranco LABATE. Antonello Mobilio Notaio. Vi

è il sigillo.

IO SOTTOSCRITTO DOTT.ANTONELLO MOBILIO, NOTAIO IN TARANTO, ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DEL DISTRETTO DI TARANTO, CERTIFICO AI SENSI DELL'ART.22 DEL C.A.D. E DELL'ART.68-ter DELLA LEGGE NOTARILE, CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.

TARANTO, mercoledì, 15 gennaio 2025